

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.

n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 165 del 12 MAR. 2020

**DIREZIONE: U.O.C. AFFARI GENERALI**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 505/2009 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. R.T.**

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

U.O.C. AFFARI GENERALI

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 11 MAR. 2020

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  C.E. /  C.P. /  F d.Vinc. /  S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 12 MAR. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°505/2009 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti del dipendente Dott. R.T. matr.71860, la quale chiede con istanza prot. n. E-0005641 del 19/02/2020, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Preso atto che il Proc. Pen. n°505/2009 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con sentenza del 26/09/2019 di assoluzione da tutti i reati contestati;

Che avversa detta sentenza veniva interposto appello dal PM e dalle parti civili, che veniva definito con sentenza della Corte di Appello di Catania n. 2431/2017 che riformava in parte detta decisione;

Che avverso detta pronuncia veniva interposto ricorso per Cassazione che, con la sentenza del 26/09/2018 annullava senza rinvio la sentenza d'appello impugnata, con ciò determinandosi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

- 1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adem-pimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
- 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
- 3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*
- 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell' art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra citato ;

Considerato che dalla documentazione in atti, risultano diverse fatture per spese legali per un totale di € 36.000,00 compresi di IVA e CPA, rilasciate per quietanza e corrisposte dal Dirigente Medico in questione così come documentato in atti;

Vista la nota prot. U-0005962 del 21/02/2020 con la quale si comunicava al dipendente la possibilità di liquidare la somma ricalcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale per le prestazioni rese nei tre gradi di giudizio e per un solo avvocato, per un ammontare di € 12.803,79;

Accertato che suddetta somma da rimborsare al Dott. R.T. matricola 71860 pari ad € 12.803,79 è stata accettata dal dirigente, fermi restando il diritto al rimborso delle spese per consulenza medico legale che si riserva di documentare e richiedere come da regolamento aziendale;

Preso atto che il rimborso spese legali al personale dipendente è stata già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- o Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020
- o Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dott. R.T. matr.71860, definito con sentenza del 28/09/2015 passata in giudicato ;
- o Liquidare e pagare la somma di € **12.803,79** documentata da fatture risultanti in atti, emesse da avvocati al dipendente Dott. R.T. **matr.71860**, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.